

Ordinanza in merito al modo di procedere nell'elezione dei parroci

Del Corpus Catholicum

In base all'art. 13 nr. 1 della Costituzione della Chiesa cattolica dello Stato dei Grigioni

e in base all'art. 2 nr. 7 della Convenzione fra il vescovo di Coira e la Chiesa cattolica dello Stato dei Grigioni del 4 settembre 1979 emanata dal Corpus Catholicum il 20 novembre 1979

Art. 1 Competenza dell'assemblea del comune parrocchiale

L'assemblea del comune parrocchiale è competente per prendere disposizioni in merito al procedere del comune parrocchiale nella occupazione degli uffici parrocchiali in base all'art. 22 nr. 1 della Costituzione e in margine alla convenzione fra il vescovo e la Chiesa cattolica dello Stato dei Grigioni del 4 settembre 1979.

Art. 2 Norme perentorie

Le norme contenute nei seguenti art. 3, 4, 5 nr. 2 e 6 nr. 1 sono perentorie e non possono venir cambiate dai comuni parrocchiali.

Art. 3 Votazione

¹ Il parroco, rettore e cappellano o un provvisorio vengono eletti dal comune parrocchiale in votazione segreta.

² La votazione per l'elezione del parroco va annunciata almeno dieci giorni prima pubblicamente, con indicazione del nome del candidato che viene in linea di conto.

³ In ogni caso si può votare solo su un candidato e solo su quello che la presidenza del comune parrocchiale, d'accordo con il vescovo, propone.

⁴ In votazione si deve porre la domanda chi vuole eleggere come parroco NN, cui si deve rispondere con un Sì o un No.

⁵ Una elezione si considera avvenuta se il numero dei Sì supera quello dei No. (Maggioranza assoluta dei votanti).

Art. 4 Comune parrocchiale con più circoscrizioni pastorali

Se un comune parrocchiale comprende più parrocchie e se nello stesso ci sono circoscrizioni pastorali che stanno sotto la direzione di un rettore o cappellano hanno diritto di voto per la nomina del parroco solo i membri che hanno domicilio nella parrocchia o circoscrizione dove si svolge l'elezione.

Art. 5 Un parroco per più comuni parrocchiali

¹ Per l'elezione di un parroco, la cui opera si svolge in più comuni parrocchiali si deve in ogni comune parrocchiale, possibilmente nello stesso tempo, tenere un'assemblea di elezione, a meno che le competenti presidenze dei comuni parrocchiali si dichiarino d'accordo con una assemblea comune dei comuni parrocchiali interessati.

² Per la riuscita dell'elezione vale ad ogni modo il risultato completo che si compone della somma dei Sì e dei No di tutti i comuni parrocchiali.

Art. 6 Cooperazione del consiglio pastorale

¹ Dove esiste un consiglio pastorale lo si deve almeno ascoltare nel processo di nomina.

² L'assemblea del comune parrocchiale può incaricare una commissione speciale, composta di membri della presidenza del comune parrocchiale e del consiglio pastorale di condurre con il vescovo le trattative per l'elezione e di fare la proposta all'assemblea del comune parrocchiale. Se si rinuncia a creare una tale commissione e se non viene decisa un'altra cooperazione del consiglio pastorale, fa stato come regola sostituyente il nr. 1.

Art. 7 Entrata in vigore

Questa ordinanza entra in vigore il 1. gennaio 1980.